



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI AVELLINO

SEZIONE 6

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<b>RESCIGNO</b>	<b>DOTT. MICHELE</b>	<b>Presidente</b>
<input type="checkbox"/>	<b>FRASCA</b>	<b>AVV. FERDINANDO</b>	<b>Relatore</b>
<input type="checkbox"/>	<b>MAURIELLO</b>	<b>AVV. ANTONIO</b>	<b>Giudice</b>
<input type="checkbox"/>			

OPINIONE CON LEG. VINCENZO

ha emesso la seguente

SENTENZA



- sul ricorso n° 1191/08 depositato il 16/05/2008

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RE003TA00028/2008 IVA + IRAP 2005 contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO ARIANO IRPINO

**proposto dal ricorrente:**

TAURASI GIOIELLI SRL  
FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

**difeso da:**

CASTELLANO VINCENZO  
FONTANA ANGELICA 83031 ARIANO IRPINO AV

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RE003TA00028/2008 IRES 2005 contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO ARIANO IRPINO

**proposto dal ricorrente:**

TAURASI GIOIELLI SRL  
FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

**difeso da:**

CASTELLANO VINCENZO  
FONTANA ANGELICA 83031 ARIANO IRPINO AV

SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° 1191/08

UDIENZA DEL

11/11/2008 ore 15:30

SENTENZA

N°

25/06/09

PRONUNCIATA IL:

11.11.2008

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

27.01.2009

Il Segretario

IL RESPONSABILE DELLA SEZIONE  
Antonio Imbriano

L' Ufficio con l' atto in epigrafe indicato accerta e determina volume di affari e ricavi superiori al dichiarato e mancata registrazione di operazioni imponibili, a tanto procedendo con computo eseguito con applicazione del percentuale di ricarico asseritamente rinveniente da studio di settore.

Parte ricorrente contesta l' operato dell' Ufficio, deducendo l' illegittimità dell' atto per inapplicabilità, al caso di specie, degli studi di settore, l' illegittimità ed inadeguatezza dell' accertamento compiuto solo mediante applicazione dei parametri predetti, e l' inesattezza dei dati accertati essendo certamente errata per eccesso la percentuale di ricarico del 66% considerata dall' Ufficio.

L' Ufficio resiste con memoria con cui impugna il ricorso e ne chiede il rigetto.

La ricorrente, con memoria aggiuntiva deposita nota dell' Ufficio con cui lo stesso asserisce di non aver mai fatto riferimento ad una percentuale di ricarico riscontrata nel settore del 66%.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

-L' Ufficio offre, quale unica motivazione, il riferimento all' uso di dato rinvenienti da studio di settore.

Contenendo, in sostanza, l' accertamento il solo riferimento all' aver proceduto ad un computo utilizzando i parametri di cui sopra, si appalesa fondata la doglianza avanzata dal ricorrente, non essendo certo sufficiente detto richiamo a dare motivazione e fondamento all' atto impugnato.

In effetti il riferimento ai detti parametri è compiuto senza alcuna indicazione degli elementi considerati, dei criteri di valutazione degli stessi, della logica seguita, del procedimento elaborato, così che, in sostanza il metodo e il procedimento restano misteriosi e sconosciuti al contribuente e al Giudice. E' evidente, pertanto, che il solo richiamo ai detti parametri non è idoneo a fornire l' indicazione e specificazione degli elementi oggettivi costituenti il contenuto motivazionale richiesto, e si concretizza in un mero ed inesplorato ipse dixit.

E' opportuno rammentare che la Giurisprudenza ha insegnato che *Poiché i coefficienti presuntivi rappresentano parametri utilizzabili in caso di attività normali, essi non possono trovare applicazione nel caso di una situazione particolare del contribuente ... che ... abbia inciso sull' ordinario esercizio della sua attività ...* (Comm. trib. reg. Milano, sez. XXIII, 11 luglio 2000, n. 255, Bollettino trib. 2001, 472 ), e che *L'accertamento induttivo fondato solo su studi tecnici di settore è illegittimo, in quanto tale elemento non è di per se da ritenersi sufficiente quale*



mezzo di prova. Conseguentemente l'accertamento induttivo deve considerarsi illegittimo qualora l'ufficio non abbia fornito né alcuna ulteriore specificazione, né alcun dettaglio né il supporto di alcuna prova concreta ( Comm. trib. centr., sez. XX, 10 giugno 1998, n. 3286, Giur. imp. 1999, 8 )

Ulteriore motivo ostativo alla conferma della fondatezza dell' atto de quo, è costituito dal fatto che l' Ufficio, pur avendo fondato l' atto di che trattasi sostanzialmente solo sui richiamati studi di settore, non ha prodotto in causa lo studio di settore asseritamente applicato, onde consentire la verifica della corrispondenza ad esso di quanto assunto, atteso che *Quando si afferma l'esistenza di studi di settore riferibili al contribuente ai fini dell'accertamento di maggiori corrispettivi imponibili nei suoi confronti, gli studi di settore stessi debbono essere esibiti in giudizio. Ai fini dell'accertamento di maggiori corrispettivi imponibili nei confronti del contribuente, il solo dato inerente al consumo di carburante, inidoneo a sorreggere la rettifica dei ricavi, atteso che il collegamento fra la relativa circostanza e il verificarsi di operazioni non denunziate è soltanto di secondo grado* ( Comm. trib. prov.le Bari, sez. IX, 7/7/1999, n. 41, Bollett. Trib. 2000, 468, Tributi 1999, 1597).

Infine, non può destare perplessità l' assunto formulato dall' Ufficio con la sua nota 15/5/2008 ( prodotta dalla ricorrente con la memoria aggiuntiva ), con cui lo stesso asserisce che " non ha mai fatto riferimento ad una percentuale di ricarico riscontrata nel settore del 66% ", atteso che nella motivazione dell' avviso di accertamento, al punto 2, si legge " l' indice di redditività, pari al 3,59%, è da considerarsi assolutamente " ridicolo " se confrontato con la media del settore ( 66% ) ".

La complessità della questione induce a ritenere la sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e compensa le spese tra le parti

Avellino, li 11 novembre 2008

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

